

DETERMINAZIONE
Area 4 - Sociale

ServizioAREA 4

N. 38 del 29-11-2016

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 "Concessione del servizio gestione micro nido comunale sito in Via Madonna del Carmine a Nuraminis"

IL RESPONSABILE

Area 4 - Sociale

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.07.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione e relativi allegati triennio 2016/2018;
- il DUP relativo agli esercizi 2016/2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.07.2016;
- la parte finanziaria del PEG 2016/2018 approvata con delibera della Giunta Comunale n. 62 dell'08.09.2016;
- il Piano Esecutivo di Gestione parte seconda comprendente il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance per l'esercizio finanziario 2016 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 64 del 06.10.2016;
- l'atto G.C. n. 61 del 08.08.2016 di approvazione del nuovo Organigramma del Comune di Nuraminis con l'istituzione dell'Area 4 - Sociale;
- il Decreto Sindacale N. 5 del 09.08.2016 di nomina quale Responsabile dell'Area 4 la sottoscritta Assessore Roberta Podda;

Atteso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 13/09/2013 è stato approvato il Regolamento del Micro nido Comunale;
- con delibere della Giunta Comunale n. 35/2014 e n. 38/2015 si disponeva di procedere alla concessione del servizio Micro nido e contestualmente si impartivano gli opportuni indirizzi e si incaricava il Responsabile del servizio dell'adozione di tutti gli atti consequenziali e di competenza necessari;
- con Determinazione del Responsabile Servizi Generali n. 8 del 28.01.2015 veniva pubblicato l'Avviso esplorativo per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto;
- con Determinazione del Responsabile Servizi Generali n. 138 del 31.07.2015 venivano approvati il Bando e relativa documentazione;
- con Determinazione del Responsabile Servizi Generali n. 147 del 24.08.2015 veniva dichiarata aggiudicataria definitiva la Coop. "Non è mai troppo tardi" di Monastir per un periodo di un anno con possibilità di rinnovo per uguale periodo;
- con Determinazione dell'Area 4 n. 8 del 08.09.2016 è stata disposta la prosecuzione della concessione e la gestione completa del micro nido per un ulteriore anno alla Coop. Non è mai troppo tardi di Monastir;
- la nota del 17.11.2016 con prot. n. 7115, la Coop. "Non è mai troppo tardi" ha espresso la volontà di risolvere il contratto in oggetto, in quanto dato l'esiguo numero di bambini iscritti rispetto al numero massimo previsto, le prestazioni di gestione del servizio sono diventate a loro giudizio eccessivamente onerose per la stessa e non sostenibili e pertanto l'eccessiva onerosità non garantisce l'indispensabile equilibrio economico e a dimostrazione di ciò la stessa ha allegato la relativa documentazione;

Richiamata la delibera G.C. n. 85 del 24.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto ***“Risoluzione anticipata consensuale dell'affidamento in concessione gestione micro nido comunale”***;

Dato atto che:

- con la medesima delibera n. 85/2016 la Giunta Comunale ha demandato al Responsabile dell'Area 4 l'adozione di tutti gli atti gestionali per la risoluzione dell'affidamento in oggetto nonché l'adozione e gestione delle procedure per il nuovo affidamento per il periodo dicembre 2016/maggio 2017 al fine di garantire la continuità del servizio e non pregiudicare le esigenze delle famiglie interessate;
- il nuovo Codice degli appalti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 all'art. 3, comma 1, lett. vv) definisce la «concessione di servizi», *“un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o piu' stazioni appaltanti affidano a uno o piu' operatori economici la fornitura e la*

gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”;

- la concessione di cui trattasi ha per oggetto l'affidamento di servizio rientrante tra quelli di cui all'allegato IX del Codice dei contratti pubblici e delle concessioni D.Lgs. n. 50/2016 - CPV 85312110-3 “Servizi forniti da centri diurni per bambini”;

Visto l'art. 37, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che recita: “1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”;

Dato atto che l'importo stimato del contratto relativo alla procedura di affidamento in concessione della gestione micro nido comunale è inferiore a € 40.000,00 e pertanto, trova applicazione quanto previsto dal sopra richiamato art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Considerato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

Considerato che:

- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento della concessione del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- la Coop. uscente con nota Prot. n. 7115 del 17.11.2016 ha espresso la volontà di risolvere il contratto;

- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di non interrompere il servizio al fine di garantire continuità e non danneggiare maggiormente le famiglie, tenuto conto anche del breve lasso di tempo intercorso tra la comunicazione di scioglimento del vincolo e l'interruzione del servizio da parte della ditta uscente;
- ai fini del rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e in applicazione delle linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti, relativo alle "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" il Responsabile dell'Area 4, in data 25.11.2016, ha provveduto alla pubblicazione di un avviso per la Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in concessione Gestione micro nido comunale;
- nei termini previsti è pervenuta la manifestazione di interesse presentata dalla Ditta Il Girotondo di Zucca Claudia (Prot. n. 7358/2016);

Considerato che:

- il valore presunto dell'affidamento diretto in oggetto e per l'intera durata della concessione (n. 6 mesi) determinato sulla base di indagini di mercato informali è pari ad € 36.300,00, riferito alla presunta frequenza media di n. 20 bambini, ovvero del numero massimo di bambini che la struttura è destinata ad accogliere;
- il canone di concessione da versare mensilmente al Comune di Nuraminis è stabilito in € 400,00;
- alla ditta affidataria verrà riconosciuta una contribuzione comunale al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Concessionario pari ad € 1.500,00 mensili;
- l'Amministrazione Comunale, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 comma 5 del D Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto della concessione non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Conseguentemente gli oneri a carico del concedente relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, mentre restano immutati gli obblighi a carico dell'impresa in merito alla sicurezza sul posto di lavoro

Ritenuto possibile affidare la concessione del servizio sopra specificato all'operatore economico Impresa individuale "Il Girotondo di Zucca Claudia" con sede in Monastir - Via Bottego, 9 iscritta alla Camera di Commercio di Cagliari nel settore oggetto della presente concessione al n. CA - 203978 dal 10.05.1999 e tutt'ora in attività - 02478340926 in quanto:

trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad assumere la concessione alle condizioni di cui sopra ritenute congrue

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Acquisita l'autocertificazione della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZA21C45EA1;

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina della regolarità amministrativa approvato con Del. C.C. n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Responsabile dell'Area 4- sociale Roberta Podda, giusto Decreto Sindacale n. 5/2016, esprime parere favorevole sulla Determinazione n. 38 del 29.11.2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Responsabile dell'Area 4
Roberta Podda

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento Comunale di Contabilità come modificato dalla Del. CC n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Responsabile dell'Area 2 Economico – sociale Dott.ssa Paola Pitzalis, giusto Decreto Sindacale n. 19/2015,, esprime parere favorevole sulla Determinazione n. 38 del 29.11.2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Responsabile dell'Area 2
Dott.ssa Paola Pitzalis

DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di affidare** per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Impresa individuale "Il Girotondo di Zucca Claudia" con sede in Monastir – Via Bottego, 9 iscritta alla Camera di Commercio di Cagliari nel settore oggetto della presente concessione al n. CA – 203978 dal 10.05.1999 e tuttora in attività – 02478340926 la concessione del servizio gestione micronido comunale sito in Nuraminis in Via Madonna del Carmine snc, di proprietà del Comune di Nuraminis, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 3) **di stabilire** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- a) fine da perseguire: servizio di supporto per i genitori che lavorano senza interruzione del servizio a seguito della risoluzione anticipata del precedente affidamento al fine di garantire continuità al servizio offerto alle famiglie;
- b) oggetto del contratto: affidamento in concessione del servizio di gestione del micronido comunale;
- c) forma del contratto: il contratto, avente importo inferiore a 40.000,00 euro, verrà stipulato in forma di scrittura privata autenticata da registrarsi in caso d'uso;
- d) clausole essenziali:

La realizzazione delle attività dovrà avvenire nel rispetto della normativa di settore, della deliberazione G.R. n° 28/11 del 19.06.2009, del Regolamento Comunale approvato con atto C.C. n. 24 del 13.09.2013.

Il concessionario è tenuto per i propri dipendenti al rispetto degli standard di trattamento salariale, secondo il C.C.N.L. di categoria, normativi, previdenziali ed assicurativi del settore.

Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, relativamente alla gestione del servizio con il proprio personale ed è responsabile dei danni a chiunque causati in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell'impresa gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo delle attrezzature, di materiali e di quanto necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

Il concessionario ha l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio in concessione.

L'impresa concessionaria è tenuta a dotarsi di apposita assicurazione riferita specificatamente al servizio oggetto della presente concessione. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. Le polizze dovranno coprire l'intera durata della concessione.

Il concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva secondo le indicazioni contenute nell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo di € 3.630,00 pari al 10% dell'importo presunto della concessione.

4) di prendere atto che:

- il valore presunto dell'affidamento diretto in oggetto e per l'intera durata della concessione (n. 6 mesi) determinato sulla base di indagini di mercato informali è pari ad € 36.300,00, riferito alla presunta frequenza media di n. 20 bambini, ovvero del numero massimo di bambini che la struttura è destinata ad accogliere;
- il canone di concessione da versare mensilmente al Comune di Nuraminis è stabilito in € 400,00;
- alla ditta affidataria verrà riconosciuta una contribuzione comunale al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Concessionario pari ad € 1.500,00 mensili;
- l'Amministrazione Comunale, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 comma 5 del D Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto della concessione non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Conseguentemente gli oneri a carico del concedente relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, mentre restano immutati gli obblighi a carico dell'impresa in merito alla sicurezza sul posto di lavoro

5) di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di Area e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

6) di dare atto che i canoni di concessione verranno introitati in Entrata come sotto indicato:

Esercizio 2016

Cap./Art.	1340/1	Descrizione	CANONE DI CONCESSIONE MICRONIDO

Intervento		Miss./Progr.	12/1	PdC finanziario	3.01.03.01.003
Centro di costo	4	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZA21C45EA1	CUP	
Debitore	Il Girotondo di Zucca Claudia				
Causale	Quota canoni di concessione dicembre 2016				
Modalità finan					
Imp./Pren. N.		Importo	€. 400,00	Frazionabile in 12	NO

Esercizio 2017

Cap./Art.	1340/1	Descrizione	CANONE DI CONCESSIONE MICRONIDO		
Intervento		Miss./Progr.	12/1	PdC finanziario	3.01.03.01.003
Centro di costo	4	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZA21C45EA1	CUP	
Debitore	Il Girotondo di Zucca Claudia				
Causale	Quota canoni di concessione Gennaio/maggio 2017				
Modalità finan					
Imp./Pren. N.		Importo	€. 2.000,00	Frazionabile in 12	NO

7) di impegnare a favore della Ditta Il Girotondo di Zucca Claudia la somma complessiva di € 9.000,00, (€ 1.500,00 mensili x n. 6 mesi) quale contribuzione comunale con imputazione come segue:

Esercizio 2016

Cap./Art.	216/1	Descrizione	MICRONIDO COMUNALE		
Intervento		Miss./Progr.	12/1	PdC finanziario	1.10.01.03-00
Centro di costo	4	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZA21C45EA1	CUP	
Creditore	Il Girotondo di Zucca Claudia				
Causale	Quota contribuzione comunale dicembre 2016				
Modalità finan					
Imp./Pren. N.		Importo	€. 1.500,00	Frazionabile in 12	NO

Esercizio 2017

Cap./Art.	1340/1	Descrizione	CANONE DI CONCESSIONE MICRONIDO		
Intervento		Miss./Progr.	12/1	PdC finanziario	1.10.01.03-00

Centro di costo	4	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZA21C45EA1	CUP	
Creditore	Il Girotondo di Zucca Claudia				
Causale	Quota contribuzione comunale Gennaio/maggio 2017				
Modalità finan					
Imp./Pren. N.		Importo	€. 7.500,00	Frazionabile in 12	NO

8) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del procedimento

IL Responsabile Area 4
f.to Roberta Podda

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000)

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto.

Data 29-11-2016

*Il Responsabile del Servizio
f.to Roberta Podda*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 151, comma 4, 147 bis , comma 1 del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la Regolarità Contabile del presente atto.

Data 29-11-2016

*Il Responsabile del Servizio
f.to Paola Pitzalis*

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line nel sito comunale per quindici giorni dal 30-11-2016 al 15-12-2016.

IL Responsabile Area 4
f.to Roberta Podda

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO

Nuraminis, 01-12-2016

IL Responsabile Area 4
Roberta Podda